



COMUNE DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA TELEMATICA SUL SARDEGNA CAT

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE PER LE AZIONI E GLI INTERVENTI IN GESTIONE ASSOCIATA DELL'AMBITO PLUS DI CARBONIA.CIG BC0EF0EB4C

PREMESSA

Con Determinazione n. 639 del 27/05/2026, rettificata con Determinazione n. 733 del 15/06/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare mediante Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, D.lgs. 36/2023 il Servizio di Programmazione e governance dell'ambito plus del Distretto di Carbonia.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>

L'accordo quadro sarà aggiudicato mediante procedura negoziata senza bando come previsto dall'art. 50, comma 1, lett. E) del D.lgs. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023.

I singoli contratti applicativi saranno stipulati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso, ovvero dalle disposizioni previste nel Capitolato, integrate dal progetto tecnico presentato in sede di gara dall'aggiudicatario, senza riapertura del confronto competitivo.

[codice NUTS: ITG2H]

CUI: S81001610922202500012

CIG: BC0EF0EB4C

Il Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 è la Dott.ssa Francesca Pittau, e-mail fpittau@comune.carbonia.su.it

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco, Dirigente del Settore IV, e-mail medifranco@comune.carbonia.su.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e alle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma al seguente link <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito, per interventi di manutenzione programmati dal Sardegna CAT.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma del Sardegna CAT all'indirizzo <https://sardegncat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma telematica SardegnaCAT accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite e-mail: support@sardegnaecat.zendesk.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito;
3. Capitolato speciale;
4. Modello Domanda di partecipazione;
5. Modello Offerta economica;
6. DGUE in formato elettronico;
7. Patto di integrità recepito e adottato con Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015
8. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa accessibili al seguente link: <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>.

La sopra indicata documentazione di gara è disponibile all'indirizzo:

<https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php> nella sezione dedicata alla gara in oggetto e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella Sezione Amministrazione Trasparente.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il **23/06/2026 alle ore 14:00** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sardegna Cat nella sezione dedicata alla gara in oggetto, e sul sito istituzionale <https://www.comune.carbonia.su.it> seguendo il percorso Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate oltre il termine e con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

Tutte le prestazioni oggetto del servizio sono descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La presente lettera di invito ha per oggetto la stipulazione di un Accordo Quadro, con un solo operatore economico, per l'affidamento ai sensi dell'art. 59, comma 3, D.lgs. 36/2023 del Servizio di programmazione e governance dell'Ambito Plus del Distretto di Carbonia. L'accordo quadro non è suddiviso in lotti funzionali o prestazionali in quanto le prestazioni previste nell'appalto sono strettamente connesse o interdipendenti e richiedono, per il raggiungimento degli obiettivi e del

risultato, un coordinamento unitario finalizzato alla realizzazione dei servizi finanziati nell'ambito della gestione associata a favore dell'intero ambito distrettuale.

Tabella 1

n	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore massimo dell'accordo quadro
1	Servizio di programmazione e gestione degli interventi e servizi associati dell'ambito PLUS di Carbonia.	85300000-2 servizi di assistenza sociale e servizi affini	P	€ 500.026,94
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 1.200,00

Il CPV principale è 85300000-2 servizi di assistenza sociale e servizi affini

Il CPV secondario è 85321000-5 Servizi Sociali Amministrativi

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 14, comma 16, del D.lgs. 36/2023 è pari ad euro **500.026,94** oltre IVA ai sensi di legge, comprensivo dei costi per il personale pari ad euro 453.479,04 ed oneri per la sicurezza pari a € 1.200,00 oltre IVA. L'importo annuale del servizio è pertanto stimato in euro **166.675,65** oltre IVA ai sensi di legge, di cui costi per il personale pari ad euro 151.159,68. Tali valori sono comprensivi dei costi per la gestione, organizzazione ed erogazione in via diretta ed esclusiva del servizio, nonché dei costi del personale quantificati ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023, mediante l'utilizzo delle tabelle ministeriali dei costi del personale (Tabella gennaio 2026) per il settore Cooperative Socio-Sanitarie, Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo, approvate con D.D. n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il costo medio orario del servizio soggetto a ribasso unico percentuale da offrirsi in sede di gara è determinato in **€ 25,16** oltre IVA ai sensi di legge. Tale importo è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione, all'organizzazione e alla gestione in via diretta ed esclusiva del servizio.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 1.200,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'esecuzione dei servizi sarà oggetto di contratti attuativi che l'operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d'importo previsto e per il periodo di validità dell'accordo. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo

l'Amministrazione a concludere contratti attuativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi. All'operatore economico si richiede pertanto una quotazione del prezzo del servizio oggetto dell'Accordo, senza vincolo per la stazione appaltante di realizzare tali volumi di fatturato. Successivamente e per tutta la durata del contratto l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare il servizio secondo le quantità indicate negli ordini specifici, nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall'Accordo Quadro. In esecuzione di tali affidamenti, saranno stipulati i contratti attuativi tra l'operatore economico e l'ente committente. Detti contratti dovranno rispettare i termini e le condizioni predefiniti negli atti di gara, nel presente capitolato e nell'offerta espressa dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, senza riaprire il confronto competitivo.

La stipula dei contratti attuativi è subordinata all'accertamento della copertura finanziaria e alle valutazioni di fattibilità e opportunità operativo-gestionale, svolte dall'Ente capofila del PLUS. Ai sensi dell'art. 57 e 102 del D.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire è **il CCNL di comparto per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.**

Codice CNEL: T141

Fonti di finanziamento.

La gestione associata dei servizi e il funzionamento dell'U.d.P.G. è garantito attraverso il Fondo Regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, istituito dall'art. 26 della L.R. n. 23/2005, destinato a finanziare il sistema degli interventi sul territorio regionale.

I criteri di ripartizione del fondo, sia per la quota di gestione associata sia per la quota di funzionamento dell'U.d.P.G., come previsti dalle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 40/32 del 06/10/2011, prevedono che il contributo annuo concesso a ciascun ente gestore sia ripartito per il 40% in parti uguali e per il 60% in relazione alla dimensione demografica dell'ambito.

Per il triennio 2024/2026 la Regione Sardegna, con D.G.R. n. 11/18 del 30/04/2024, ha approvato il riparto del Fondo a favore degli ambiti PLUS, assegnando al Comune di Carbonia, in qualità di Ente Capofila dell'ambito, la somma complessiva di € 379.136,43 per il funzionamento dell'U.d.P.G..

Lo stanziamento del fondo è stato incrementato con l'art. 2 comma 21 della L.R. 8 maggio 2025 n. 12 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. A fronte di tale incremento, la Regione Sardegna, con D.G.R. n. 46/20 del 03/09/2025, ha provveduto ad approvare il riparto delle risorse aggiuntive, assegnando al Comune di Carbonia una quota integrativa di € 86.544,00 per ciascuna annualità 2025 e 2026.

Con la medesima deliberazione, la Regione Sardegna ha, altresì, programmato l'intera annualità 2027 assegnando all'ente la somma complessiva di € 801.725,79 di cui € 143.672,98 per il funzionamento dell'U.d.P.G. stabilendo che, a far data dallo stanziamento 2027, tali risorse siano da considerarsi quota minima spettante a ciascun ambito, non riducibile nel tempo, al fine di assicurare la continuità della governance.

Nell'ambito delle attività gestionali e amministrative rientrano le attività del Programma Home Care Premium finanziato con risorse INPS assegnate all'ente gestore, soggetto attuatore del programma

per l'intero ambito, a seguito di rendicontazione, previa validazione, mediante un contributo gestionale di 80,00 euro pro-capite mensile per ogni utente perso in carico e che abbia effettuato almeno un accesso nel corso del trimestre di rendicontazione.

Per l'avvio delle attività l'Istituto ha erogato a favore dell'ente un contributo, a titolo di acconto, pari al 50% della spesa gestionale teorica relativa al trimestre Luglio/Settembre 2025, quantificato, considerando il numero dei beneficiari del programma residenti nell'ambito territoriale sociale di riferimento e assegnatari di un budget superiore a zero, in € 25.580,00.

Dal successivo trimestre l'erogazione del finanziamento avverrà mediante il pagamento della rata di saldo del trimestre precedente, oltre al pagamento dell'acconto per il trimestre successivo calcolato con i criteri sopra indicati e con riferimento ai soggetti aventi diritto nell'ultimo mese del trimestre precedente.

Si evidenzia che, nell'eventualità in cui si verifichi la mancata fruizione di almeno una prestazione integrativa nel corso del trimestre di riferimento, da parte di un numero pari o superiore all'80% dei soggetti beneficiari del progetto HCP, la convenzione stipulata tra l'ATS e l'INPS è risolta e, pertanto, il programma e le attività ad esso connesse, non potranno più essere rese.

Tenuto conto della rilevata volatilità delle fonti di finanziamento del servizio in oggetto, che rende difficilmente prevedibile la determinazione delle risorse economiche a disposizione per l'espletamento dello stesso nel triennio considerato, per l'effetto dell'incremento progressivo dei finanziamenti regionali destinati al funzionamento dell'ufficio di piano e dell'incertezza rispetto all'assegnazione del finanziamento INPS nonché della possibilità che intervengano ulteriori disposizioni regionali atte a modificare la forma giuridica da adottarsi per la gestione dei PLUS, si è reputato opportuno ricorrere allo strumento contrattuale dell'accordo quadro, stipulato ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023, quale strumento flessibile per l'affidamento in termini di efficienza contrattuale e di economicità dei suddetti servizi, secondo le specifiche esigenze della presente stazione appaltante e alla preventiva acquisizione delle risorse finanziarie necessarie. Mediante l'accordo quadro è definito il valore massimo delle operazioni eseguibili, senza che ciò comporti in capo alla stazione appaltante, l'obbligo nella sottoscrizione dei contratti attuativi.

3.1 DURATA

L'Accordo Quadro avrà una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto dell'Accordo Quadro ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio in caso di attivazione del servizio in pendenza di sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con ciascun contratto attuativo, in merito ai tempi di inizio e fine del singolo servizio. Le prestazioni in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate proseguendo l'attività anche oltre la data di scadenza dell'Accordo Quadro. Oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere stipulati ulteriori contratti attuativi. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto dell'Accordo Quadro limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

3.3 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto, il prezzo sarà aggiornato automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si assume quale meccanismo di computo l'indice ISTAT, anche disaggregato, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. L'aggiornamento dei prezzi non potrà essere fatturato a parte, ma dovrà essere ripartito nelle fatture mensili.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto dell'Accordo Quadro limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 24 della presente lettera di invito.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di RTI/Consorzi ordinari e di Consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

In caso di Avvalimento, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite sia dalla Ausiliata che dall'Ausiliaria tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui al comma 2, art. 1, allegato II.3 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 24 della presente lettera di invito.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) In caso di società cooperative) iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività Produttive del 23 giugno 2004 da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento;

c) (In caso di cooperative sociali) iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali e loro consorzi;

d) (Nel caso di enti del terzo settore) iscrizione al Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nell'Albo è acquisita d'ufficio tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Al fine di garantire la sussistenza in capo all'operatore economico di adeguate capacità economiche e finanziarie, si richiede la sussistenza dei seguenti requisiti:

1) aver realizzato un fatturato globale minimo di € 333.352,00 IVA esclusa maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;

La comprova del requisito DEL FATTURATO GLOBALE è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 100, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS N.36/2023

Le imprese concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico professionali:

- 1) aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara almeno n. 1 (uno) servizio analogo o affine a quello in affidamento, per almeno tre anni degli ultimi dieci, per un importo non inferiore a € **166.675,64**;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle società cooperative deve essere posseduto:

- da ciascun componente società cooperativa del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo se società cooperativa;
- da ciascun componente società cooperativa/cooperativa sociale dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica se società cooperativa.

c) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali e loro consorzi deve essere posseduto:

- da ciascun componente società cooperativa sociale del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo se società cooperativa sociale;
- da ciascun componente società cooperativa sociale dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica se società cooperativa sociale.

d) Il requisito relativo all'iscrizione al Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo se enti del terzo settore;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica, se enti del terzo settore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al *fatturato globale complessivo* di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio ordinario.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) Il requisito relativo all'iscrizione agli altri Albi di cui di cui al **punto 6.1 lett. b) e lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori se società cooperativa/cooperativa sociale;
- c) Il requisito relativo all'iscrizione al Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS) di cui al **punto 6.1 lett. d)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori se enti del terzo settore.

Requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

In caso di avvalimento per migliorare l'offerta, i requisiti premiali dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento e in tal caso il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

In caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione, da inserire nella busta amministrativa, e l'altro per il prestito dei requisiti premiali, da inserire nella busta tecnica.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio o agli Albi di cui al punto 6.1 lett. b), c) e d).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE (solo nel caso di avvalimento dei requisiti di partecipazione), da compilare nelle parti pertinenti;
- c) dichiarare di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento (all'offerta tecnica in caso di avvalimento premiale), che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e l'ulteriore documentazione indicata all'articolo 15.4.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del medesimo decreto, ogni atto contrario è nullo di diritto. È allo stesso tempo vietato subappaltare l'esecuzione di parte del servizio ad altro operatore economico. In caso di inadempienza si provvederà alla risoluzione immediata del contratto per colpa, riservandosi il diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese ulteriori sostenute dalla stazione appaltante e non previste dal regolare adempimento del contratto, avvalendosi anche della cauzione definitiva. Nel caso di fusione con altro operatore economico, la stazione appaltante si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di procedere alla risoluzione del contratto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CLAUSOLE SOCIALI

Alla presente procedura si applicano le seguenti condizioni e clausole sociali:

- Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel paragrafo 3.

L'elenco e di dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato Elenco del Personale.

- L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore di cui all'articolo 3 della lettera di invito, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

- Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il concorrente **si impegna, a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, **ad assicurare:**

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso strumentali.

In caso di mancato rispetto della quota percentuale per l'assunzione di giovani e per l'assunzione di donne, la stazione appaltante potrà applicare una penale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.

- Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50**, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante **una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

In caso di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile la Stazione appaltante potrà applicare una penale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto. Altresì, la mancata produzione della relazione comporta l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

- Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiori a cinquanta** sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di mancata produzione della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà applicare una penale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. I concorrenti allegano la ricevuta di pagamento nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Qualora la ricevuta di pagamento non risulti allegata, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Il pagamento deve essere effettuato, in ogni caso, entro la scadenza del termine dell'eventuale soccorso istruttorio.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma della centrale unica di committenza regionale "SardegnaCAT". Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

N.B. Al fine di snellire e velocizzare l'adempimento di quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy (Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679/UE), si precisa quanto segue:

- alla documentazione amministrativa e economica - in quanto firmata digitalmente e pertanto riconducibile univocamente al soggetto firmatario - non dovrà essere allegato alcun documento di riconoscimento del firmatario;
- le eventuali dichiarazioni contenenti dati sensibili e/o giudiziari relativi a persone fisiche dovranno essere inserite in documenti a tal fine predisposti e non contenenti ulteriori dichiarazioni.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **23:59** del giorno **03/07/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista al fine di evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nell'art. 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

- “Busta A – Documentazione amministrativa”;
- “Busta B – Offerta tecnica”;
- “Busta C – Offerta economica”.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà entro il termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione nell'area messagistica della presente procedura, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta tecnica e/o economica.

Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta tecnica e/o economica potranno procedere, su invito della Stazione Appaltante, all'invio della relativa rettifica entro il termine fissato per l'apertura dell'offerta che si intende rettificare. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità previste per l'offerta tecnica e economica.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto per l'apertura dell'offerta che si intende rettificare.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e procedere alla sua "correzione".

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- Non è sanabile la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto l'assunzione della quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 della presente lettera di invito.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La sezione denominata “Busta di Qualifica” dovrà contenere la documentazione amministrativa di seguito elencata:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) eventuale procura;
- 3) DGUE;
- 4) Patto di Integrità;
- 5) Ricevuta attestante il versamento del contributo ANAC;
- 6) (Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 7) (Eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 8) (Eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 9) (Eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A - Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di

partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- di garantire, secondo quanto indicato nell'articolo 14 del Capitolato, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- In caso di aggiudicazione del contratto, si impegna ad assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso strumentali;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (in alternativa) di non essere soggetto agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili previsti dalla L. 68/99 (indicare le motivazioni: numero dipendenti e/o altro);
- *(Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)* di allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- *(Solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* di obbligarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;

- *(Solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non è incorso nell'interdizione automatica per violazione dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante di un precedente contratto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto stesso, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 03.11.2022, reperibile sul sito internet istituzionale https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/codice_di_comp_22.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015 allegato alla documentazione di gara;
- di dare alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 della lettera di invito e di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo, da ciascuna delle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.1.1 (eventuale) Procura

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui alla presente lettera di invito.

15.1.2 D.G.U.E.

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo, generato automaticamente dal sistema, seguendo le istruzioni allegate agli atti di gara "Istruzioni per compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico – Operatore Economico".

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- in caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dalle consorziate che prestano i requisiti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

15.1.3 Patto d'integrità, predisposto dalla Stazione appaltante e allegato agli atti di gara, sottoscritto con firma digitale, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, il Patto di integrità dovrà essere firmato dalla mandataria/capofila e da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, il Patto di integrità dovrà essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, il Patto di integrità dovrà essere firmato dal consorzio medesimo e da ciascuna delle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
- In caso di Avvalimento, dovrà essere firmato digitalmente dalla concorrente e dall'impresa Ausiliaria.

15.1.5 Ricevuta attestante il versamento del contributo di ANAC (vedasi punto 12);

15.1.6 (Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE a firma dell'ausiliaria;
3. il consenso dell'Ausiliaria al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
4. Dichiarazione di avvalimento, con la quale l'ausiliaria si impegna, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;
5. Contratto di avvalimento nel caso di avvalimento avente ad oggetto requisiti di partecipazione;
6. Patto di integrità.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

c. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e allega idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e allega idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

b. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e allega idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

b. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e allega idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta deve contenere i seguenti documenti:

- Il progetto tecnico dei servizi offerti in lingua italiana con carattere Times New Roman, dimensione 11, interlinea singola. L'offerta tecnica dovrà essere redatta su formato A4 e le pagine andranno numerate progressivamente.

La relazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine dei criteri e sub criteri di valutazione previsti nel paragrafo dedicato del presente atto.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al paragrafo dedicato, tutti gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al paragrafo 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

- In caso di Avvalimento premiale, dovrà essere inserito il contratto di avvalimento;

- L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente l'"offerta tecnica" non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.

L'offerta tecnica è firmata digitalmente secondo le seguenti modalità:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico deve:

1. **inserire a sistema il ribasso unico percentuale offerto** sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, riportato al punto 3 della presente lettera di invito, al netto dell'IVA;
2. **allegare** nella Sezione "Offerta economica" della RdO **L'OFFERTA ECONOMICA** (da redigersi utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante), compilata in ogni voce e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa riportante il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere.

Nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108 comma 9, del D. lgs 36/2023 il concorrente deve indicare, a pena di esclusione:

- I costi della manodopera;
- Gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La mancata indicazione dei "costi della manodopera" e dei "costi aziendali della sicurezza" è **causa di esclusione e non è sanabile** tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel punto 3 della presente lettera di invito non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

3. *(eventuale in caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante)* l'operatore economico può allegare apposita relazione giustificativa del costo della manodopera inferiore indicato nel modulo Offerta economica che dimostri che l'importo inferiore deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportino penalizzazioni della manodopera, nonché eventuale documentazione probatoria. La mancata allegazione della relazione giustificativa e della documentazione probatoria non costituisce causa di esclusione.
4. *(eventuale in caso di adozione di CCNL diverso)* L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 della lettera di invito può inserire la

dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL. La mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele e della documentazione probatoria non costituisce causa di esclusione.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello riportato nel modulo offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

L'Offerta economica è sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO 70

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (PROGETTO TECNICO DI SERVIZIO)		SUBCRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A	QUALITA' DEL SERVIZIO		
A1	Assetto organizzativo e pianificazione del servizio: procedure operative e di gestione delle attività, presidio delle scadenze.	10	30
A2	Curriculum Aziendale: Esperienza maturata nell'ambito della programmazione sociale e di Ambito Territoriale Sociale o affini.	5	

A3	Coordinamento delle attività con l'ente gestore. Modalità di integrazione tra supporto amministrativo e supporto professionale.	5	
A4	Sistemi di monitoraggio: indicatori e strumenti di valutazione delle attività e di misurazione della performance.	5	
A5	Sistema di raccolta dati	5	
B	GESTIONE DEL PERSONALE - FORMAZIONE		
B1	Personale: Gestione del personale e sistema di contrasto del turnover.	10	25
B2	Piano di aggiornamento e formazione del personale e modalità di svolgimento della supervisione professionale dell'assistente sociale.	15	
C	OFFERTE MIGLIORATIVE		
C1	Proposte Migliorative e ampliative degli interventi, senza maggiori oneri per l'amministrazione	10	15
C2	Disponibilità di figure professionali aggiuntive ulteriori rispetto alla pianta organica richiesta	5	
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA			70

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in base alla seguente scala di giudizio:

1. un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "non trattato";
2. un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo "assolutamente inadeguato";
3. un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo "inadeguato";
4. un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo "gravemente carente";
5. un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo "carente";
6. un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo "insufficiente";
7. un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo "sufficiente";
8. un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo "discreto";
9. un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo "buono";

10. un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo "particolarmente buono";
11. un coefficiente pari a 1,00 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo "ottimo"

La commissione procederà quindi al calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari arrotondata alla seconda cifra decimale. La media ottenuta, moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile, determinerà il punteggio specifico per ogni singolo sub-criterio. I punteggi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di complessivi 30 punti.

In relazione al prezzo offerto da ciascun concorrente, la Commissione attribuirà il punteggio che risulterà dalla applicazione della seguente formula:

$$P = 30 * (R_i / R_{max})$$

P = punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, relativamente agli elementi di valutazione qualitativi, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente del criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo, variabile fra 0 e 1

P_x = punteggio massimo attribuibile al criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [numero dei criteri di valutazione]

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato sommando al punteggio ottenuto per gli elementi qualitativi il punteggio ottenuto per gli elementi tabellari.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **06/07/2026 alle ore 09:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari attinenti la documentazione amministrativa o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende noto ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella lettera di invito e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'appalto, trattandosi di accordo quadro concluso con un solo operatore economico (art. 59 D.Lgs. 36/2023, comma 3), verrà aggiudicato entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto (cd. stand still) nel caso di appalto basato su accordo quadro.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023.

Sono inoltre dovute a carico dell'aggiudicatario le polizze previste nel Capitolato.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice in forma scritta, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante. I successivi contratti attuativi verranno stipulati mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione ai link di seguito indicati:

https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/codice_di_comp_22.pdf

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200411&IdDelibere=69925

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070/679751 – fax 070/67975230.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la Nicola Zuddas S.r.l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il cui referente individuato per l'Ente è il dott. Ivan Orrù;
- Responsabile del trattamento: Dirigente Settore IV del Comune di Carbonia;
- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
- Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

- Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
- Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gdpd.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gdpd.it .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione digitale